

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

85 / 2021 del 09/03/2021

Oggetto: ACCORDO TRA OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL E AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER COLLABORAZIONE FORNITURA DELL'ATTIVITA'DI COORDINAMENTO SANITARIO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO INTERVENTO DI OSPEDALE SAN RAFFAELE PRESSO LO STADIO SAN SIRO MEAZZA DI MILANO

OGGETTO: ACCORDO TRA OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL E AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER COLLABORAZIONE FORNITURA DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO SANITARIO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO INTERVENTO DI OSPEDALE SAN RAFFAELE PRESSO LO STADIO SAN SIRO MEAZZA DI MILANO

vista la seguente proposta di deliberazione n. 81/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (art. 16 L. 33/2009 così come modificato dalla LR 22/2019, nonché DGR 2701/2019 e DGR 4078/2020) lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

DATO ATTO che:

- Ospedale San Raffaele (OSR) - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilievo internazionale - ha sottoscritto con F.C. Internazionale Milano S.p.a. e A. C. Milan S.p.a. un contratto relativo all'affidamento – ad OSPEDALE SAN RAFFAELE in qualità di appaltatore - del servizio di assistenza sanitaria e di pronto intervento presso lo Stadio San Siro – Meazza di Milano;
- il predetto Contratto di Appalto prevede – tra le altre - la fornitura di personale medico, infermieristico e soccorritore nonché di ambulanze, apparecchiature elettromedicali, presidi sanitari, farmaci e apparati ricetrasmittenti;
- OSPEDALE SAN RAFFAELE ha garantito ai Committenti Principali la gestione ed il coordinamento del servizio con risorse altamente specializzate, dotate di know-how idoneo ad operare nell'ambito dell'emergenza/urgenza, attraverso l'erogazione di un servizio di collaborazione che permetta di garantire, nell'ambito dell'assistenza sanitaria e di pronto intervento oggetto del citato contratto di appalto, una stretta integrazione e relazione con il Servizio Sanitario Regionale di emergenza urgenza extraospedaliero e il coordinamento dello stesso garantito attraverso le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU);

PRESO ATTO che con provvedimento deliberativo AREU n. 376 del 20.11.2019 è stata autorizzata la sottoscrizione dell'accordo tra OSR e AREU per la collaborazione nel coordinamento nell'attività di assistenza sanitaria presso lo Stadio G. Meazza di San Siro di Milano con scadenza al 31.07.2020;

CONSIDERATO che:

- OSR, nella propria qualità di appaltatore del servizio di assistenza sanitaria e di pronto intervento presso lo Stadio San Siro – Meazza di Milano, ha disposto la proroga del "contratto principale" di appalto sino al 31.07.2025, al termine del periodo di sospensione delle competizioni calcistiche e degli eventi disposto a causa dell'emergenza epidemiologica da diffusione del virus COVID-19;
- alla luce di tale proroga, OSR ha manifestato la volontà di avvalersi nuovamente delle risorse specializzate e dotate dell'esperienza necessaria ad operare nell'ambito

dell'emergenza urgenza di AREU e, in data 16.12.2020, ha trasmesso proposta di estensione della durata del contratto di sub appalto in essere con AREU sino al 31.07.2025 (nota prot. AREU 2020/14887);

- a seguito di scambio di corrispondenza volta ad aggiornare il contratto rispetto alla costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e all'eliminazione del passaggio relativo all'utilizzo della divisa di OSR durante i servizi oggetto di contratto da parte del personale AREU, in data 05.01.2021 OSR ha trasmesso la versione ultima della proposta di accettazione di rinnovo del contratto in essere (nota prot. AREU 2021/102 del 05.01.2021);

EVIDENZIATO che AREU dispone nel proprio organico di personale già formato ed in grado di garantire la gestione della predetta attività di coordinamento sanitario anche attraverso il collegamento con la SOREU territorialmente competente;

ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli al rinnovo dell'accordo da parte delle competenti strutture della Direzione medico organizzativa di AREU coinvolte nell'esecuzione degli impegni contrattuali in oggetto;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla LR 22/2019 ("Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2019"), nonché dalla DGR 2701/2019 ("Costituzione Agenzia Regionale Emergenza Urgenza - AREU") e DGR 4078/2020 ("Determinazioni in ordine all'attuazione dell'articolo 11 della Legge Regionale n. 22/2019 - costituzione dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza"), a fare data dal 01.01.2021, la nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali in capo all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, tra cui il contratto di sub-appalto in essere con OSR per l'effettuazione del servizio di coordinamento sanitario presso lo Stadio San Siro – Meazza di Milano;

DATO ATTO che, con l'estensione della durata del contratto, non vengono modificate le condizioni economiche e operative approvate con precedente provvedimento deliberativo AREU n. 376/2019 e, pertanto:

- la prestazione dei citati servizi da parte di AREU avviene, in via esclusiva, in occasione delle manifestazioni sportive calcistiche ufficiali che vedono il coinvolgimento delle squadre calcistiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. ed i relativi avversari, e con espressa esclusione di qualsiasi evento diverso dalle partite stesse;
- in via non esclusiva, per la prestazione dei Servizi Sanitari in occasione delle manifestazioni diverse dalle partite, ma, comunque, richiedenti un presidio di primo soccorso, quali ad esempio i concerti ("Eventi");
- AREU si impegna a prestare i servizi come esposto nell'allegato contratto, quale parte integrante del presente documento, in cui viene descritto il servizio, i volumi e la consistenza del contratto, insieme alle specifiche della struttura, del personale e delle disposizioni organizzative e operative minime;
- l'attività di coordinamento sanitario offerto da AREU avviene attraverso la presenza di una postazione di lavoro, in collegamento diretto con la SOREU territorialmente competente, sita presso la sala del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) dello Stadio, resa durante le partite e gli eventi come sopra specificati;
- AREU garantisce la presenza all'interno dello Stadio di n. 1 operatore tecnico di AREU, o dipendente di un Ente pubblico appartenente al Servizio sanitario regionale convenzionato con AREU, per l'espletamento del soccorso sanitario

extraospedaliero, e una consolle dedicata direttamente connessa con la SOREU Metropolitana di Milano, per un impegno quantificabile in 5 ore per ogni Manifestazione (salvo episodiche esigenze di prolungare l'assistenza per ulteriori 30 - 60 minuti);

- AREU designa, altresì, un "Responsabile" e un suo sostituto quale referente per i Servizi subappaltati - anche in relazione ad aspetti di sicurezza sul lavoro, sempre rintracciabile anche al di fuori del normale orario d'ufficio, al quale potranno essere indirizzate tutte le comunicazioni e le richieste con carattere di urgenza e che funge da contatto in relazione a tutti gli aspetti gestionali del servizio;

DATO ULTERIORMENTE ATTO che il rimborso complessivo per ogni manifestazione - comprensivo dei costi sostenuti da AREU per ogni servizio effettuato, come precisato all'art. 3 dell'accordo approvato con delibera 376/2020, e per tutto ciò che è connesso all'erogazione degli stessi è pari a Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA, per attività pari a 5 ore, seguendo, altresì, le specifiche indicate dall'art. 3 dell'accordo per il calcolo del compenso per le frazioni temporali di attività. I compensi dovuti, rendicontati a seguito dell'effettiva esecuzione delle attività, saranno corrisposti all'AREU da OSPEDALE SAN RAFFAELE dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

DATO ATTO che, come indicato nella proposta di proroga dell'accordo trasmessa da OSPEDALE SAN RAFFAELE in data 16.12.2020 e, da ultimo, con nota del 05.01.2021, il nuovo PSS di cui al Contratto di Appalto, nonché i DUVRI di Milan e Inter s.p.a., siglati dall'Appaltatrice, ivi incluso le allegate indicazioni generali FIGC per l'emergenza Covid-19 e la procedura specifica per la gestione l'emergenza sanitaria Covid-19 a far data dal 01.08.2020 costituiscono parte integrante dell'accordo e sono agli atti presso i competenti uffici;

RITENUTO, pertanto, di procedere al perfezionamento del contratto, con durata sino al 31.07.2025, per l'attivazione di un servizio di coordinamento nell'attività di assistenza sanitaria presso lo Stadio G. Meazza di San Siro di Milano in occasione delle partite delle squadre F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. e di manifestazioni diverse richiedenti un presidio di primo soccorso ("eventi");

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, disponendone l'accettazione, la proposta di proroga del contratto tra l'AREU e OSPEDALE SAN RAFFAELE srl per l'espletamento del servizio di collaborazione nel coordinamento nell'attività di assistenza sanitaria presso lo Stadio G. Meazza di San Siro di Milano in occasione delle partite delle squadre F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. e di manifestazioni diverse richiedenti un presidio di primo soccorso ("eventi");
2. di prendere atto che il predetto accordo ha durata dalla data di sottoscrizione e sino al 31.07.2025, fatti salvi i rapporti intercorsi a far data dal 01.08.2020;
3. di dare atto che, nell'ambito del presente accordo, AREU garantisce l'erogazione del servizio in oggetto a far data dalla decorrenza dell'accordo, e si impegna a

garantire l'attività di coordinamento sanitario attraverso la presenza di una postazione di lavoro, in collegamento diretto con la SOREU territorialmente competente, sita presso la sala del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) dello Stadio "G. Meazza – San Siro", resa durante le partite e gli eventi come sopra specificati, sino alla conclusione degli stessi;

4. di dare atto che AREU garantisce la presenza all'interno dello Stadio di n. 1 operatore tecnico di AREU, o dipendente di un Ente pubblico appartenente al Servizio sanitario regionale convenzionato con AREU, per l'espletamento del soccorso sanitario extraospedaliero, e una consolle dedicata direttamente connessa con la SOREU Metropolitana di Milano, per un impegno quantificabile in 5 ore per ogni Manifestazione (salvo episodiche esigenze di prolungare l'assistenza per ulteriori 30-60 minuti);
5. di dare atto, altresì, che il rimborso complessivo per ogni Manifestazione - comprensivo dei costi sostenuti da AREU per ogni servizio effettuato, di cui al precedente art. 3, e per tutto ciò che è connesso all'erogazione degli stessi è pari a Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA, per attività pari a 5 ore, seguendo, altresì, le specifiche indicate dall'art. 3 dell'accordo per il calcolo del compenso per le frazioni temporali di attività;
6. di dare atto che i proventi derivanti dal predetto accordo saranno registrati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio degli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sul seguente conto n. 30102140 "PRESTAZIONI DI SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO E STAZIONAMENTO VERSO ALTRI SOGGETTI" all'atto dell'emissione delle relative fatture a seguito di richiesta dal parte responsabile competente;
7. di dare atto che direttore dell'esecuzione del predetto accordo è il Dott. Riccardo Stucchi, Direttore AAT 118 MILANO, referente AREU per gli aspetti tecnici legati all'esecuzione del contratto;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente S.C. Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'amministrazione di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

SCRITTURA PRIVATA

TRA

Ospedale San Raffaele S.r.l., con sede legale in Milano (MI), via Olgettina n. 60, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 07636600962, in persona dell'Amministratore Delegato, Ing. Elena Angela Maria Bottinelli, C.F.: BTTLNG66L70F205W ("**OSR**");

E

Azienda Regionale Emergenza Urgenza con sede in Milano (MI), Via Alfredo campanini 6, CF/P.IVA 03128170135 in persona del proprio Legale Rappresentante, Direttore Generale Dott. Alberto Zoli (**Subappaltatrice- AREU**),

(OSR e la Subappaltatrice, congiuntamente "**Parti**" e, ciascuno singolarmente "**Parte**")

PREMESSE

- A.** tra le Parti è stato sottoscritto in data 23/12/2019 un contratto di subappalto ("**Contratto di Subappalto**") avente ad oggetto attività di coordinamento sanitario, attraverso la presenza di una postazione di lavoro in collegamento diretto con la SOREU competente presso la sala del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) dello Stadio, resa durante le Manifestazioni, in ossequio a quanto previsto del Contratto di Appalto e nel PSS presso lo Stadio San Siro – Meazza di Milano ("**Contratto Principale**");
- B.** la durata del Contratto Principale è stata estesa sino al 31 luglio 2025 e pertanto OSR intende parimenti estendere la durata del Contratto di Subappalto nei termini di cui alla presente scrittura ("**Amendment**");
- C.** per quanto non disposto dal presente Amendment e per quanto non incompatibile con i termini dello stesso rimangono valide ed efficaci le previsioni del Contratto di Subappalto, che si applicheranno anche in relazione all'Amendment.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

- 1. L'art. 12. del Contratto di Subappalto viene modificato come segue: "Il presente Contratto decorre dal 1 dicembre 2018 sino al 31 luglio 2025".
- 2. In aggiunta a quanto previsto all'art. 12 del Contratto di Subappalto OSR avrà il diritto di recedere dal Contratto di Subappalto, come modificato dal presente Amendment, in qualsiasi momento inviando una comunicazione a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del codice civile, l'Appaltatrice avrà diritto al solo corrispettivo per i servizi effettuati fino alla data di recesso, senza poter pretendere nessun altro importo, a nessun titolo.
OSR si riserva, altresì, la facoltà di recedere unilateralmente e con effetto immediato dal Contratto di Subappalto, qualora l'Appaltatrice non ottemperi a quanto previsto all'articolo 13 "Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e Codice Etico" del Contratto di Subappalto, non fornisca la documentazione richiesta dalla Committente o fornisca dati falsi e/o incompleti, ovvero si opponga alle attività di audit di cui la Committente richiede l'esecuzione.
- 3. Con efficacia dal 1° agosto 2020, le Parti concordano di sostituire il "PSS" di cui al Contratto di Appalto, con quello allegato al presente Amendment.
- 4. Con efficacia dal 1° agosto 2020 costituiscono parte integrante del presente Amendment i DUVRI di Milan e Inter siglati dall'Appaltatrice, ivi incluso le allegate indicazioni generali FIGC per

l'emergenza Covid-19, nonché la procedura specifica per la gestione l'emergenza sanitaria Covid-19. I costi della sicurezza sono confermati come da Contratto di Subappalto.

L'Appaltatrice si impegna sin d'ora a consegnare in qualsiasi momento la documentazione integrativa/aggiornata richiesta da OSR e /o dai Committenti Principali Milan e Inter.

5. Per quanto non disposto dal presente Amendment e per quanto non incompatibile con i termini dello stesso rimangono valide ed efficaci le previsioni del Contratto di Subappalto, che si applicheranno anche in relazione all'Amendment.
6. Il presente Amendment è frutto della negoziazione paritaria svolta dalle Parti in relazione a ciascuna clausola, anche ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.
7. Il Contratto di Appalto, come modificato dal presente Amendment è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia relativa allo stesso è rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
